



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

Prot. 3304 del 06.08.2020

ORDINANZA N. 18/20 DEL 06.08.2020

OGGETTO: Parziale modifica dell'Ordinanza 15/20 del 12.06.2020 in materia di viabilità. Regolamentazione e modifica permanente della disciplina della circolazione stradale all'interno del Centro Abitato e strade contigue del Comune di San Nicola Baronia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 15/20 del 12.06.2020 protocollo 2534.

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di un programma generale volto ad aumentare la sicurezza stradale, ha previsto la riorganizzazione della circolazione mediante l'installazione di dossi artificiali per la diminuzione della velocità veicolare.

VISTA la decisione espressa dalla Giunta Comunale nella seduta n. 78 del 31.10.2019 circa la problematica alla Viabilità *in particolar modo in alcune Vie come Via A. Diaz, Via Vincenzo Leone, Via San Giuseppe, Via Croce, Via Giuseppe Garibaldi e Via Cierro* e dato atto del successivo sopralluogo operato unitamente al Sindaco e Vicesindaco con delega alla viabilità per le eventuali risoluzioni tecniche da apportare;

RITENUTO necessario confermare, i seguenti sensi unici di marcia sulle vie Comunali denominate:

- Via Nostra Signora di Lourdes su tutta la sua lunghezza, nella direttrice di marcia da SP EX SS91 fino all'intersezione con Via Matteotti.
- Tratto di Via Enrico Fermi fino all'intersezione Via Marconi.

RITENUTO altresì necessario, istituire i seguenti nuovi sensi unici di marcia sulle vie Comunali denominate:

- Via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via San Giuseppe, in direzione di marcia verso la Casa Comunale, fino all'ingresso dell'abitazione avente numero civico 50;
- Nel tratto di strada che collega la strada provinciale SP79 con via Giuseppe Garibaldi, nella direttrice di marcia da SP 79 fino all'intersezione con via Croce
- Via Giuseppe Garibaldi su tutta la sua lunghezza, nella direttrice di marcia da via Croce fino all'intersezione con la strada SP 79.
- Via Luigi Cadorna su tutta la sua lunghezza, nella direttrice di marcia verso di Via Croce.

RAVVISATA l'esigenza di regolamentare la circolazione stradale, confermando i divieti di sosta già esistenti e istituendo nuovi divieti di sosta;

TENUTO CONTO delle ripetute segnalazioni di cittadini e a conseguenti verifiche tecniche all'uopo poste in essere dal personale della Polizia Municipale è emersa l'esigenza di predisporre interventi di moderazione della velocità per i veicoli che transitano in Via San Giuseppe, Via Giuseppe Garibaldi, Via Croce e Via Cierro;

RITENUTO che, per i motivi precedentemente esposti, si rende necessario procedere all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità del tipo Dossi artificiali e istituire



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

il limite di velocità di **30 Km/h** per in Via San Giuseppe, Via Giuseppe Garibaldi, Via Croce e Via Cierro, al fine di limitare la velocità dei veicoli in transito che creano un pericolo per l'incolumità pubblica.

RAVVISATA l'esigenza di istituire la "**Zona 30 km/h – Area Piano di Zona**" risulta necessario al fine di tutelare le utenze stradali più deboli come i "bambini" che durante il periodo estivo frequentano in modo continuo la predetta area, con l'obiettivo di privilegiare le funzioni propriamente urbane della viabilità della zona facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato.

TENUTO CONTO che nel periodo estivo (Giugno/Settembre) il Piazzale XXIII Novembre risulta essere luogo di incontro e ritrovo di un gran numero di cittadini nonché spazio per lo svolgimento di manifestazioni su richiesta di cittadini e/o associazioni;

CONSIDERATO che, da sopralluogo effettuato e tenuto conto della conformazione della rete viaria, si rende necessario procedere alla chiusura al traffico veicolare di parte del Piazzale in questione, così come individuata nell'allegata immagine per la parte evidenziata;

RITENUTO pertanto necessario regolamentare ulteriormente il Piazzale XXIII Novembre al transito e la sosta nel periodo dal 15 giugno fino al 15 settembre di ogni anno;

VISTO il Decreto Sindacale datato 31 dicembre 2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica.

VISTO l'Art. 3, comma 1 comma 8) del C.d.S. "Definizione di centro abitato"

VISTO che il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. dispone:

- 1) all'art. 5, al comma 3, che "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali...";
- 2) all'art. 6, al comma 4, che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade...";
- 3) all'art. 7, al comma 1, che "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; inoltre al comma 3, che "Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" ed infine al comma 9, che "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

ambientale e culturale e sul territorio...” e che tutte le suddette considerazioni permettono quindi di ritenere che il comune possa adottare misure di limitazione del traffico rivolte a particolari categorie di utenti della strada, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, nonché regolare la circolazione in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade, prevenire gli inquinamenti e tutelare il patrimonio artistico e ambientale;

VISTI gli artt. 157 e 159 del D.Lgs. 30.4.92, n. 285 (nuovo Codice della Strada);

VISTO gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento per l'Esecuzione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1995 n. 495;

VISTO l'art. 179 c. 5 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992, il quale dispone che “i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc...”; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati e ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

VISTO il comma 9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono essere “posti in opera previa ordinanza dell'Ente proprietario della strada che determina il tipo e l'ubicazione”.

VISTA la Direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici recante “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”;

PREMESSO che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato.

CONSIDERATO che nel Comune di San Nicola Baronia è necessario integrare la segnaletica preesistente volta ad una regolamentazione più appropriata della viabilità urbana.

RITENUTO pertanto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente Provvedimento;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTE le proprie Ordinanze n. 02 del 19.09.2001, n. 6 del 18.01.2017 e n. 20 del 27.06.2017;

VISTA la propria Ordinanza n. 7 del 08.08.2005 “Mercato settimanale del mercoledì in via Vittorio Veneto”

RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza degli automobilisti e degli utenti deboli della strada;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni - “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

DATO ATTO dell'apposizione della segnaletica stradale prescritta da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale congiuntamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, curando gli adempimenti della posa in opera e della manutenzione di tutta la segnaletica necessaria nel rispetto del D.Lgs 30/04/1992, n.285 (Codice della Strada);

RITENUTO necessario modificare parzialmente l'art. 1 comma 3 e comma 5 della richiamata ordinanza, nonché la premessa dello specifico della direzione di marcia della strada di che trattasi.



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

ORDINA

ARTICOLO 1 Senso vietato

- 1) Che l'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza n. 15/20 del 12.06.2020 protocollo 2534 "L'istituzione del **"SENSO VIETATO"** con pannello "eccetto residenti", in Via Giuseppe Garibaldi su tutta la sua lunghezza, nella direttrice di marcia da via Croce fino al civico n. 2 di Via Giuseppe Garibaldi, mediante apposito segnale circolare **"SENSO VIETATO"**, di cui alla fig. Il 47 art. 116", è così modificato:
 - L'istituzione del **"SENSO VIETATO"** con pannello **"eccetto autorizzati"**, in Via Giuseppe Garibaldi su tutta la sua lunghezza, nella direttrice di marcia da via Croce fino al civico n. 2 di Via Giuseppe Garibaldi, mediante apposito segnale circolare **"SENSO VIETATO"**, di cui alla fig. Il 47 art. 116.
- 2) Che l'art. 1 comma 5 dell'Ordinanza n. 15/20 del 12.06.2020 protocollo 2534 "L'istituzione del **"SENSO VIETATO"** con pannello "eccetto autorizzati" in Via Luigi Cadorna dal civico 29 fino all'intersezione di Via Croce, mediante apposito segnale circolare **"SENSO VIETATO"**, di cui alla fig. Il 47 art. 116", è così modificato:
 - L'istituzione del **"SENSO VIETATO"** con pannello **"eccetto frontisti"** in Via Luigi Cadorna dal civico 29 fino all'intersezione di Via Croce, mediante apposito segnale circolare **"SENSO VIETATO"**, di cui alla fig. Il 47 art. 116.

ARTICOLO 2 Integrazione

L'art. 1 dell'Ordinanza n. 15/20 del 12.06.2020 protocollo 2534 è così integrato:

Art. 1/bis

- 1) Con il pannello integrativo **"eccetto residenti"** si intende: tutti i cittadini che hanno la residenza del Comune di San Nicola Baronia.
- 2) Con il pannello integrativo **"eccetto autorizzati"** si intende:
 - tutti i cittadini che hanno la residenza del comune di San Nicola Baronia;
 - gli operatori di pubblica utilità;
 - corrieri e operatori del commercio ambulante;
 - cittadini non residenti che intendono recarsi a trovare (es. congiunti, amici, etc) residenti nella via in questione.
- 3) Con il pannello integrativo **"eccetto frontisti"** si intende: tutti i cittadini che posseggono terreni o fabbricati o anche parti di un fabbricato nel Comune di San Nicola Baronia, lungo la via in questione.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, in merito alla circolazione e la sosta degli autoveicoli, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato è punito, ai sensi delle vigenti normative, ovvero dalle norme sulla circolazione stradale (Codice della Strada).

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, presentare



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- Polizia Municipale San Nicola Baronia;
- Comando Stazione Carabinieri di Castel Baronia.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ing. Angelantonio IACOVIELLO

Angelantonio Iacoviello

